

**D. CHIUSURA DEL RIESAME**

- (55) Si ricorda che a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, e come indicato al considerando (49) del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio, nell'inchiesta iniziale il dazio definitivo è stato istituito al livello del margine di pregiudizio individuato, che era inferiore al margine di dumping poiché si era accertato che tale dazio inferiore era sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria. Alla luce di quanto sopra il dazio istituito nel presente riesame non dovrebbe essere superiore al margine di pregiudizio fissato nell'inchiesta iniziale.
- (56) Nel corso del presente riesame intermedio parziale, limitato all'esame del dumping praticato dal richiedente, non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale. Il margine di dumping stabilito nel presente riesame è stato pertanto confrontato al margine di pregiudizio fissato nell'inchiesta iniziale. Poiché quest'ultimo era inferiore al margine di dumping accertato durante la presente inchiesta, è opportuno chiudere il presente riesame senza modificare le misure antidumping in vigore.

**E. IMPEGNI**

- (57) Il richiedente aveva manifestato interesse ad offrire un impegno, tuttavia non ha presentato un'offerta sufficientemente circostanziata entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione non ha potuto accettare alcuna offerta d'impegno. Si ritiene tuttavia che la complessità di alcuni aspetti, quali 1) la volatilità del prezzo del prodotto in esame, che richiederebbe una forma di indicizzazione dei prezzi minimi, pur non essendo nel contempo sufficientemente spiegata dal principale fattore di costo, e 2) la particolare situazione del mercato del prodotto in esame (tra l'altro il fatto che durante il PIR non vi fossero importazioni provenienti dall'esportatore oggetto del presente riesame), porti a interrogarsi sull'attuabilità di un impegno che combini un prezzo minimo indicizzato e un massimale quantitativo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2008.

- (58) Come indicato sopra, a causa di tale complessità il richiedente non ha potuto formulare un'offerta d'impegno accettabile entro il termine prescritto. Alla luce di quanto sopra il Consiglio ritiene che il richiedente andrebbe eccezionalmente autorizzato a completare la propria offerta d'impegno dopo la scadenza di detto termine, ma comunque entro dieci giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**F. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

- (59) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende chiudere il presente riesame mantenendo il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto interessato fabbricato dal richiedente. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Ove necessario, e se confermate da elementi di prova, tali osservazioni sono state prese in considerazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di miscele di urea e di nitrato d'ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originarie della Russia, attualmente classificabili al codice NC 3102 80 00, aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, è chiuso senza modifiche delle misure antidumping in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL